



Il datore di lavoro committente: soggetto promotore della collaborazione e del coordinamento fra le varie aziende operanti nell'area di lavoro.

Il datore di lavoro dell'azienda appaltante é il dominus dello spesso articolato 'scenario' nel quale sono svolte le attività di lavorazione da parte delle ditte appaltatrici e/o sub appaltatrici.

Parte I

1. I riferimenti normativi della disciplina degli appalti

Nell'ambito delle attività di un'azienda, spesso, v'è la necessità di affidare lavori, servizi o forniture ad altre imprese. Dal punto di vista della sicurezza sul lavoro, purché non si tratti di 'cantiere mobile o temporaneo', tali situazioni implicano l'applicazione di una serie di prescrizioni tese alla tutela dei lavoratori delle diverse realtà aziendali che si trovano a svolgere le loro mansioni nella medesima area di lavoro.

Quali articoli del D.Lgs. 81/08 sono applicati in caso di appalto?

Al riguardo occorre richiamare le norme disciplinanti le predette fattispecie.

La norma di riferimento è l'**art. 26 del D. Lgs. 81 del 2008**. Nello specifico i suoi primi tre commi. Pertanto, la breve dissertazione in merito agli orientamenti giurisprudenziali di legittimità in relazione al tema sopra indicato parte, *naturaliter*, proprio dal dato normativo contenuto nell'art. 26 commi 1,2, e 3 del D. Lgs. 81 del 2008 per poi concentrarsi su alcune significative pronunzie della Suprema Corte di Cassazione..

2. L'art. 26 del D.Lgs. 81/08.

Gli obblighi previsti dall'art. 26

In particolare l'**art. 26 comma 1 del D. Lgs. 81 del 2008** recita:

«Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:

a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

- 1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
- 2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità





tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.»

A seguire l'art 26 comma 2 del D. Lgs. 81 del 2008 prescrive che:

«Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.»

Da ultimo l'art. 26 comma 3 del D. Lgs. 81 del 2008 prevede che:

«Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all' articolo 29, comma 6-ter , con riferimento sia all'attività del datore di lavoro committente sia alle attività dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento [...]»

3. L'obbligo di tutela del lavoratore

Ebbene, a fronte di quanto previsto dalla cennata normativa la Giurisprudenza di legittimità¹, in relazione al comportamento del lavoratore in caso di infortuni in aree ove si svolgono attività oggetto di appalto ha osservato come «non possa discutersi di responsabilità (o anche solo di corresponsabilità) del lavoratore per l'infortunio quando il sistema della sicurezza approntato dal datore di lavoro presenti delle evidenti criticità (Sez.4, n.22044 del 2/05/2012, Goracci, n.m.; Sez.4, n.16888 del 07/02/2012, Pugliese, Rv. 252373; Sez.4, n.21511 del 15/04/2010, De Vita, n.m.). Le disposizioni antinfortunistiche perseguono, infatti, il fine di tutelare il lavoratore anche dagli infortuni derivanti da sua colpa, onde l'area di rischio da gestire include il rispetto della normativa prevenzionale che si impone ai lavoratori, **dovento il datore di lavoro dominare ed evitare l'instaurarsi, da parte degli stessi destinatari delle direttive di sicurezza, di prassi di lavoro non corrette e per tale ragione foriere di pericoli** (Sez.4, n.4114 del 13/01/2011, n.4114, Galante, n.m.; Sez. F, n. 32357 del 12/08/2010, Mazzei, Rv. 2479962).»

Eguale, si è affermato che «non possa discutersi di responsabilità (o anche solo di corresponsabilità) del lavoratore per l'infortunio quando il sistema della sicurezza approntato dal datore di lavoro presenti delle evidenti criticità (Sez. 4, n. 22044 del 2/05/2012, Goracci, n.m.; Sez. 4, n.

Il dovere di tutela da parte del datore di lavoro

¹ Cass. penale, Sez. IV, n. 9864 del 6 marzo 2015.





16888 del 07/02/2012, Pugliese, Rv. 252373; Sez. 4, n. 21511 del 15/04/2010, De Vita, n.m.). **Le disposizioni antinfortunistiche perseguono, infatti, il fine di tutelare il lavoratore anche dagli infortuni derivanti da sua colpa**, onde l'area di rischio da gestire include il rispetto della normativa prevenzionale che si impone ai lavoratori, dovendo il datore di lavoro dominare ed evitare l'instaurarsi, da parte degli stessi destinatari delle direttive di sicurezza, di prassi di lavoro non corrette e per tale ragione foriere di pericoli (Sez. 4, n. 4114 del 13/01/2011, n. 4114, Galante, n.m.; Sez. F, n. 32357 del 12/08/2010, Mazzei, Rv. 2479962)»².

Dunque, secondo i Giudici di legittimità, la fase dell'individuazione delle posizioni di garanzia è prodromica agli accertamenti in merito alle eventuali responsabilità.

Da ciò deriva la successiva presa in esame della concreta attuazione di un sistema di programmazione per la gestione dei rischi per la sicurezza sul lavoro basato su un approccio proattivo e collaborativo.

4. La prevenzione che discende dal sistema "azienda"

Non a caso la Cassazione ha rilevato come sia «opportuno [...] richiamare una pronuncia di questa Sezione (Sez. 4, n. 49821 del 23/11/2012, Lovison, Rv. 254094) che ha fornito un analitico quadro delle attuali posizioni di garanzia nel sistema della sicurezza del lavoro, sottolineando come **le stesse si conformino intorno all'idea centrale di rischio**. La vigente tutela penale dell'integrità psicofisica dei lavoratori risente, infatti, della scelta di fondo del legislatore di attribuire rilievo dirimente al concetto di prevenzione dei rischi connessi all'attività lavorativa e di ritenere che la prevenzione si debba basare sulla **programmazione del sistema di sicurezza aziendale nonchè su un modello "collaborativo" di gestione del rischio da attività lavorativa**. Sono stati, così, delineati i compiti di una serie di soggetti -anche dotati di specifiche professionalità -, nonchè degli stessi lavoratori, funzionali ad individuare ed attuare le misure più adeguate a prevenire i rischi connessi all'esercizio dell'attività d'impresa. Le forme di protezione antinfortunistica, dopo l'entrata in vigore dei decreti d'ispirazione comunitaria, tendono, in altre parole, principalmente a minimizzare i rischi bilanciando gli interessi connessi alla sicurezza del lavoro con quelli che vi possano entrare in potenziale contrasto»³

Il sistema di gestione previsto dalla attuale normativa

Roberto Scavizzi

Avvocato e docente universitario

Vistra HSE department's legal counsel.

Per info ed approfondimenti, [CONTATTACI](#)

VISTRA srl

Sede di Udine

Via Nazionale, 130/C 33010 Tavagnacco
tel. +39 0432 299686 | +39 393 9315993

² Cass. penale, n. 6394 del 13 febbraio 2015.

³ Cass. penale, Sez. IV, n. 9864 del 6 marzo 2015.

